

SCHEMA DI CONTRATTO**SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO****CIG 8613094604****Tra**

la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (in seguito "IIT"), codice fiscale n° 97329350587, con sede legale in Genova, Via Morego 30, CAP 16163, in persona di _____, nato a ____ (__) il __/__/____ debitamente autorizzato alla stipula del presente contratto giusto Verbale del Comitato Esecutivo n. ____ del __/__/____, che dichiara di agire esclusivamente nell'interesse di IIT;

e

la società _____ (in seguito "Fornitore"), codice fiscale _____ partita IVA _____, con sede legale in _____ via _____ CAP _____, in persona di _____, nato a _____ (__) il __/__/____ nella sua qualità di Legale Rappresentante / Procuratore;

nel seguito congiuntamente "Parti",

premesso che

- in data __/__/____ sono stati pubblicati il Bando di gara e il Progetto relativo alla procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 (nel seguito "Codice" per l'affidamento del servizio di aggiornamento normativo, per l'importo stimato di euro _____ (_____/__) oltre IVA;
- in base alle risultanze della predetta procedura, con Determina del Direttore Generale, prot. IIT n. ____ del __/__/____, IIT ha disposto l'aggiudicazione del servizio alla società _____, per l'importo a corpo di euro _____ (_____/__) al netto dell'IVA ed un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al ____ % (____ per cento)

- il Fornitore risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
 - il Fornitore ha presentato la garanzia fideiussoria n. _____ del __/__/__ prevista all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di euro _____ (_____/__), rilasciata da _____ valida fino al giorno di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato, allorché sarà automaticamente svincolata, estinguendosi ogni effetto;
 - il Fornitore ha presentato la garanzia fideiussoria per l'anticipazione n. _____ del __/__/__ prevista all'art. 35, co. 18 del Codice, per l'importo di euro _____ (_____/__), rilasciata da _____;
 - il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e condotta scientifica ed il Modello di organizzazione di IIT come adottati da quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti;
 - il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale;
 - il Responsabile del Procedimento è Elisa Cantoni;
- si conviene e si stipula quanto segue.

Art 1. Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applica quanto previsto dai seguenti elaborati: (I) bando di gara (II) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e gli eventuali allegati al medesimo (III) Disciplinare di gara (IV) dichiarazioni rese dall'Appaltatore nell'offerta economica (V) Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi di IIT. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali sopra indicati, verrà accordata prevalenza alla disposizione di maggior favore per IIT ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di

maggior favore per IIT, la prevalenza verrà attribuita in base all'ordine nel quale i documenti sono stati sopra elencati. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Art 2. Norme regolatrici

L'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono regolate:

- dal contenuto e dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dalle Condizioni Generali di Acquisto per fornitura di beni e servizi;
- dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice);
- dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili, di cui i Fornitori dichiarano di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal Codice di comportamento e condotta scientifica ed il Modello di organizzazione di IIT in ossequio alla relativa vigente normativa.

Art 3. Oggetto, luogo e termini di esecuzione dell'Appalto

IIT affida al Fornitore, che accetta, il servizio di _____.

Le modalità di esecuzione del servizio sono specificate nel Progetto, cui si rinvia per ogni maggiore dettaglio.

Art 4. Durata

Il presente contratto, immediatamente vincolante per il Fornitore all'atto della sottoscrizione, avrà validità per le attività svolte a far data dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e per una durata di 36 mesi.

È previsto l'esercizio della facoltà di proroga dell'oggetto contrattuale ai medesimi prezzi, patti e condizioni, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente per un periodo massimo stimato di 6 (sei) mesi.

Art 5. Variazioni del servizio

IIT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, una variazione della consistenza del servizio, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall'Offerta o concordati tra le Parti.

Art 6. Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si obbliga a eseguire il servizio oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia. Il Fornitore si obbliga altresì ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservazione delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'Art 15 del presente contratto e il Fornitore non potrà avanzare pretese e compensi, a tal titolo, nei confronti di IIT, assumendosene ogni eventuale alea. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da IIT. Il Fornitore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione ad IIT di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni. Sono a carico del Fornitore

intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'Art 15 del presente contratto, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il Fornitore ha, altresì, l'obbligo di tenere costantemente aggiornati, per tutta la durata del presente contratto, i documenti amministrativi necessari per la sua stipula.

Art 7. Penali

Il Fornitore si obbliga ad effettuare il servizio secondo i termini indicati all'Art 3 e all'Art 4 del presente contratto. Eventuali proroghe ai suddetti termini, su richiesta di IIT, saranno comunicate al Fornitore per iscritto, che dovrà accettarle, senza possibilità di avanzare richieste risarcitorie.

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti i suddetti termini, eventualmente prorogati, compreso il termine di cui al successivo Art 8, IIT ha diritto a comminare al Fornitore una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, nei casi di:

- mancato rispetto dei termini per l'invio della newsletter: applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille del valore contrattuale per ciascun giorno di ritardo rispetto alle frequenze di cui all'art. 2.1 del Capitolato;
- mancata segnalazione di novità normative, provvedimenti e di prassi nelle materie individuate nell'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato nella newsletter immediatamente successiva alla pubblicazione/emanazione del provvedimento avente ad oggetto la predetta novità normativa, provvedimento e di prassi: applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille del valore contrattuale per ciascuna mancata segnalazione;
- Mancata segnalazione di modifiche alle norme, ai provvedimenti o alle prassi oggetto di interesse ed individuati nell'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato nella newsletter immediatamente successiva alla pubblicazione/emanazione del provvedimento avente ad oggetto la predetta novità normativa, provvedimento e di prassi: applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille del valore contrattuale per ciascuna mancata segnalazione;

- invio della newsletter ad indirizzi di posta elettronica errati o mancato invio della newsletter ad uno o più degli indirizzi di posta elettronica indicati da IIT: applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille del valore contrattuale per ciascun errato/mancato invio.

Le penali saranno comminate fino al raggiungimento di una somma complessiva di penali applicate pari al 10% del corrispettivo contrattuale. Al superamento di tale limite IIT ha diritto di risolvere il presente contratto e per IIT, resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art 8. Verifica di conformità

Durante il periodo di svolgimento del servizio verrà eseguita la verifica di conformità del servizio stesso e la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche indicate nel Progetto e nell'Offerta. In caso di esito negativo della verifica il Fornitore dovrà provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla eliminazione delle problematiche riscontrate entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di verifica di conformità negativa, dopodiché si procederà ad una nuova verifica, e tutti gli oneri che l'IIT dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore. In caso di ulteriore esito negativo della verifica, IIT potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in danno del Fornitore, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Art 9. Accettazione del servizio

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità, e non prima, la data del relativo Certificato sarà considerata quale "Data di Accettazione" del servizio. L'accettazione del servizio non esonera, comunque, il Fornitore dal rispondere di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche-prestazionali previste nell'Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma vengano in seguito accertate.

Art 10. P.M. (*Per memoria*)

Art 11. P.M. (*Per memoria*)

Art 12. Responsabilità

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto; in particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad IIT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o immobili, e a terzi. Il Fornitore è pertanto obbligato a possedere idonea polizza RCT con massimale annuo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione), prima di avviare l'esecuzione del presente contratto.

Art 13. Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d'igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi. Il Fornitore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di IIT. Sono applicabili le disposizioni del Codice per quanto di competenza. Il Fornitore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente. Le prestazioni appaltate saranno realizzate dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di IIT. Pertanto il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che

riterrà più opportuna. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di IIT.

Art 14. P.M. (Per memoria)

Art 15. Corrispettivo

Il corrispettivo, a corpo, fisso ed invariabile, per la completa e corretta esecuzione del presente contratto è di euro _____ (_____/___) IVA esclusa, di cui euro _____ (_____/___) per gli oneri della sicurezza. Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente contratto, ivi inclusi gli oneri particolari indicati nel Progetto, e dall'osservanza di leggi e regolamenti, e dalle disposizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità.

Art 16. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art.35, co. 18 del Codice, al Fornitore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto e quindi pari ad euro _____ (_____/___) IVA esclusa. L'anticipazione verrà erogata al Fornitore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione. Il Fornitore decadrà dall'anticipazione qualora l'esecuzione della prestazione non proceda per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art 17. Fatturazione e pagamento

La fattura, ai sensi del D.M. n. 55/2013, dovrà pervenire a IIT secondo le modalità previste dalla cd. fatturazione elettronica **utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio UFU7Q0** oppure, in caso di fornitore estero, la fattura dovrà pervenire a IIT a mezzo e-mail all'indirizzo fattureonline@iit.it.

Ulteriori informazioni nel merito sono riportate al seguente indirizzo: <https://www.iit.it>, nella sezione Note Legali.

A fronte della stipula del presente contratto d'appalto IIT emetterà appositi Ordini di Acquisto annuali che saranno inviato all'aggiudicatario al fine di prendere visione del numero di riferimento da riportare in fattura.

Il Fornitore, a seguito di esito positivo della verifica di conformità di cui all'Art 8 del presente contratto, procederà ad emettere fattura come segue:

- o 1° fattura: dalla data di avvio del servizio - 31/12/2021 – euro _____ iva esclusa;
- o 2° fattura: 01/01/2022 - 31/12/2022 – euro _____ iva esclusa;
- o 3° fattura: 01/01/2023 - 31/12/2023 – euro _____ iva esclusa;
- o 4° fattura: 01/01/2024 – scadenza contrattuale – euro _____ iva esclusa;

Il Fornitore, a seguito di esito positivo della verifica di conformità di cui all'Art 8 del presente contratto, procederà ad emettere fattura per il per il valore contrattuale della Fornitura, dedotto l'importo dell'anticipazione di cui al precedente art. 16.

Il Fornitore dovrà fatturare al lordo della ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5, del Codice; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di IIT del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Il Fornitore è tenuto **riportare tassativamente in fattura il Codice Identificativo Gara (CIG) e l'applicazione della ritenuta di garanzia suddetta.**

Le fatture come sopra emesse saranno pagabili a mezzo bonifico bancario, delle dedotte le eventuali penali comminate e al netto della ritenuta di garanzia, entro i termini specificamente indicati all'art. 4, punto 4.2, delle Condizioni generali d'acquisto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, il Fornitore comunica che il conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti è il n. _____ presso la banca _____ Agenzia

_____ codice IBAN _____ e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti _____

Il Fornitore s'impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento del Fornitore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. IIT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell'appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/10.

Art 18. Cause di risoluzione

In caso d'inadempienza del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a giorni 15 (quindici), che verrà assegnato a mezzo PEC da IIT, questi ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di escutere definitivamente la garanzia fideiussoria di cui in premessa, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, resta inteso che IIT potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- al raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1353 c.c., il presente contratto si intenderà risolto:

- laddove, con riferimento al Fornitore, vengano meno i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012) anche durante l'esecuzione del Contratto;
- laddove venga meno, durante l'esecuzione del contratto, anche uno solo dei requisiti minimi di partecipazione del Fornitore di cui all'art. __ del Disciplinare di gara;
- qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del successivo art. 22 "Trasparenza";

In caso di scioglimento del vincolo contrattuale ai sensi del presente articolo, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c.

Art 19. Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 e 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, IIT potrà recedere dal contratto in qualunque momento, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. A seguito del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a IIT. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art 20. Proprietà intellettuale e manleva

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa, nei confronti di IIT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, IIT è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Fornitore delle suddette azioni giudiziarie. Nell'ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al comma precedente proposte nei confronti di IIT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, IIT ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

Art 21. Subappalto

Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti di legge per le seguenti attività, come indicate in sede di offerta:

- ...
-

Art 22. Divieto di cessione del contratto e del credito

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso d'inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, IIT, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art 23. Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è anche responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, IIT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad IIT.

Art 24. Trasparenza

Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:

- a. Dichiarare che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c. dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- e. dichiara che tutte le attività riferite al presente affidamento e successiva esecuzione del contratto si sono svolte e si svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d'interesse atteso

che lo stesso, o i soggetti che agiscono per suo conto, non sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse finanziario, economico o di altro interesse personale che può costituire una minaccia alla sua stessa imparzialità ed indipendenza nell'ambito del presente affidamento e della sua stessa esecuzione.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art 25. Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata e registrazione. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, secondo il regolamento della Comunità Europea. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art 26. Consenso al trattamento dei dati

Il Fornitore presta il proprio consenso al trattamento dei dati da parte di IIT ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art 27. Comunicazioni e rappresentante del Fornitore

Salvo diverse disposizioni, IIT effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Detto soggetto avrà il compito di

controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con i competenti uffici della IIT, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di IIT.

Il Fornitore designa quale proprio referente il sig. _____, reperibile ai seguenti recapiti: (telefono – fax – e-mail ecc) _____, PEC per le comunicazioni: _____ al quale IIT potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Art. 28 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. È escluso il ricorso all'arbitrato. La legge applicabile è quella Repubblica italiana.

=====

Il presente contratto si compone di ___ articoli e di ___ pagine.

Allegati:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- Offerta economica.

=====

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.

IIT

Fornitore

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di accettare

tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 5 (Variazioni del servizio), Articolo 6 (Obblighi del), Articolo 7 (Penali), Articolo 8 (Verifica di conformità), Articolo 9 (Accettazione del servizio), Articolo 12 (Responsabilità), Articolo 12 (Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori), Articolo 15 (Corrispettivo), Articolo 16 (Anticipazione del prezzo), Articolo 17 (Fatturazione e pagamento), Articolo 18 (Cause di risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 19 (Proprietà intellettuale e manleva), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e del credito), Articolo 22 (Riservatezza), Articolo 23 (Trasparenza), Articolo 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 28 (Foro competente).

Fornitore

Il Legale Rappresentante

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE F23/F24